



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO

Atto n. 6 del 20/05/2020

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO

Richiamato:

- *l'art. 26 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 che, inserendo l'articolo 4 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 avente ad oggetto testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, istituisce la figura dell'Ufficiale elettorale;*
- *l'Art. 4-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 il quale stabilisce che:*
 1. *Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*
 2. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*
 3. *Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.*
 4. *Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.*
 5. *Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.*
 6. *In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".*
- *il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 14, comma 1 e 2 che secondo il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54, l'art. 50 c. 10 che, tra l'altro, attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l'art.54 c.3 secondo il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;*

Considerato che:

- il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
- l'art. 2 c. 30 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008, stabilisce che *"le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto lo materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4,5 e 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale"*;
- la Circolare del Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali, 8 gennaio 2008, n. 1/08 nella quale si precisa che *"il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale"*;

Visti:

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ;
- il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato che il dipendente del Comune di Girasole al quale era conferita la delega di ufficiale elettorale è cessato per quiescenza e che si rende pertanto necessario garantire la funzionalità del servizio, anche per quanto attiene la firma di atti e documenti, individuando un dipendente in servizio quale responsabile dell'ufficio elettorale comunale e un suo sostituto per i casi di assenza e di impedimento del titolare;

Ciò premesso,

NOMINA

la dipendente a tempo pieno e indeterminato, Daniela Piras, con profilo professionale di istruttore amministrativo, inquadrata nella categoria C, assegnata al Servizio Socio-Culturale e Demografico del Comune di Girasole, quale Responsabile dell'ufficio elettorale comunale e dei relativi procedimenti, per quanto previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 223/1967;

NOMINA

Altresì, quale sostituta della suddetta dipendente nei casi di assenza o di impedimento, la dipendente a tempo pieno e indeterminato Dott.ssa Tiziana Mucelli, avente profilo professionale di istruttore direttivo, inquadrata nella categoria D, responsabile del al Servizio Socio-Culturale e Demografico del Comune di Girasole.

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati, affisso all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e inviato alla Prefettura – UTG di Nuoro.

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA